

In altre parole, deve affermarsi come il P.M. abbia mostrato di ritenere che la condotta tipica della fattispecie ex art. 317 cp sia l'induzione (o la costrizione) e non, come deve essere, l'abuso della qualità (o dei poteri) , fulcro centrale -come si è visto- del reato in questione quale momento determinativo e coesistenziale del procedimento deliberativo del soggetto passivo.

In assenza di qualunque estremo di una condotta abusiva, il P.M. ha dato rilievo non al concreto atteggiarsi della condotta dell'imputato ma alle reazioni psicologiche ed alla interpretazione soggettiva data ai fatti dal soggetto passivo.

La prova della concussione, seguendo la singolare impostazione accusatoria, riposerebbe nello stato psicologico del Gorrini all'atto delle richieste formulategli dall'imputato.

In definitiva, la prova dovrebbe ricavarsi dal riferito stato d'animo del Gorrini e dai motivi della adesione di costui ai favori richiestigli (si ricordino le parole del dichiarante laddove adduce: " in quei momenti non pensavo a contropartite se non ai normali favori che tramite Rocca la Compagnia poteva richiedere all'ufficio di Procura").

Si è già visto (confr. paragrafo 2) come il metodo probatorio proposto non sia accettabile, la prova della concussione dovendosi reperire dall'esame della natura e delle modalità della condotta dell'imputato.

Venendo a dare rilievo -invece- all'atteggiarsi delle condotte tenute dall'imputato, si osserva come in tutte e quattro le vicende in discussione Di Pietro ebbe a muoversi quale privato cittadino rivolgendosi in modo del tutto urbano per questioni personali ad amici (Rocca) e conoscenti (Gorrini) in epoca in cui costoro non erano in alcun modo entrati in relazione con il suo ufficio di appartenenza, sottolineandosi come-qualora anche Gorrini o Rocca avessero avuto negli anni '89-'90-'91 pendenze presso la Procura di Milano- per questa sola circostanza e in assenza di comportamenti tali da prospettare l'utilità di una adesione onde evitare danni scaturenti dall'attivazione o meno dei poteri di ufficio, il reato di concussione neanche si sarebbe potuto configurare (confr. giurisprudenza citata in paragrafo 2).

L'Accusa ha tentato di colmare la solare assenza del requisito fondamentale del reato in questione, cioè la relazione tra il privato e l'ufficio di appartenenza del pubblico ufficiale, presupposto indefettibile per la consumazione di un abuso di qualità o di poteri d'ufficio, ipotizzando che l'imputato già nel 1989-1990 dovesse conoscere dei reati scoperti a carico del Gorrini solo nel 1993, giacchè trattavasi di condotte realizzate a partire dagli anni 87,88, 89,90 e fino al febbraio 1993 (confr. imputazioni in sentenza GUP Milano a f. 11230 Vol. XL.VIII).

Ci si riferisce alle violazioni ex artt. 646, 640 c.p., 2621 cod.civ. per le quali- come si è detto sopra- Gorrini ha riportato condanna definitiva a seguito di

procedimento instauratosi nel 1992 dapprima innanzi alla Procura della Pretura di Milano e poi davanti al P.M. del Tribunale (Dr. J.Poppa).

Al riguardo deve affermarsi come nessuna prova vi sia circa il fatto che l'imputato potesse conoscere della perpetrazione dei reati da parte del Gorrini in concomitanza con i favori a quest'ultimo, tramite il Rocca, domandati.

La tesi accusatoria fonda su una mera illazione , come tale priva di qualunque pregnanza probatoria

Ma vi è di più: l'illazione di cui si discute risulta del tutto inattendibile giacchè non è chi non veda come la tipologia dei reati commessi dal Gorrini- in quanto connotati da assenza di qualunque eco pubblica contestuale alla commissione dell'illecito e comunque (dall'assenza) di esterna risonanza , trattandosi di vicende riguardanti la gestione amministrativa e contabile di una società- non potesse plausibilmente essere nota a soggetti estranei alla MAA Assicurazioni.

La conferma di quanto sopra affermato viene dalle stesse dichiarazioni del Gorrini laddove, nello spiegare il sentimento di riconoscenza che nutriva nei confronti del generale della Guardia di Finanza Cerciello Giuseppe, il quale avrebbe in qualche modo "coperto" le omissioni fiscali della MAA per il quinquennio 85/90, ha narrato che era stato lui stesso nel 1993 a confessare al P.M. del procedimento che le pratiche illecite adottate nella gestione della MAA risalivano appunto agli anni 80 (confr. int.Gorrini P.M. Brescia 28.6.95 a f. 999 Vol. V nonché a P.M. Milano dr. Poppa in data 7 e 18 .5.1993 in faldone X3 Vol. F).

E della confessione del dichiarante quanto al disvelamento di reati risalenti nel tempo si legge anche nella sentenza del GUP di Milano in atti (a f. 11238 Vol. XLVIII).

In definitiva, sia perchè nessuna risultanza specifica vi è sulla detta questione, sia perchè la natura stessa dei reati induce ragionevolmente ad escludere una loro coeva conoscibilità da parte di soggetti estranei alla società MAA (dovendosi peraltro ritenere che anche all'interno della società solo un ristretto numero di persone potesse sapere delle prassi illecite realizzate dal Gorrini), la prospettazione dell'Accusa è da stimarsi priva di pregio.

Nessuna conclusione diversa può trarsi dai documenti integrativi di indagine adottati dal P.M. all'udienza del 18.3.1996 e costituiti, per quanto qui interessa, dall'esposto presentato alla Procura di Milano il 14.6.95 dall'avvocato Pedrazzi Cesare, procuratore speciale della MAA Assicurazioni, tendente alla riapertura delle indagini nei confronti di indagati già raggiunti nell'estate 93 da decreto di archiviazione quanto alle appropriazioni di denaro in danno della società, specie con riferimento all'arco temporale 1987-1990 (confr. Vol. A in faldone X3).

Nell'istanza di riapertura del procedimento, che ha poi condotto ad una nuova istruttoria tuttora in corso presso la stessa Procura di Brescia anche in ordine ad ipotizzati interventi di "aggiustamento" del processo ad opera del magistrato inquirente all'epoca titolare dell'inchiesta, si sostiene che le pratiche illecite che condussero allo svuotamento della MAA siano state frutto non solo dell'opera di Gorrini ma anche di "fidate complicità interne".

Il dato non fa che confermare il giudizio sopra formulato quanto alla impossibilità che soggetti estranei alla società, e quindi il Di Pietro, potessero essere a conoscenza dei reati in tesi perpetrati sin dal 1987 dalla cerchia di stretti collaboratori e fidati conoscenti del Gorrini (Rocca, Santuccio ed altri).

Resterebbe salva l'ipotesi di confidenze informative al Di Pietro da parte di alcuno degli indicati soggetti, ipotesi che non è in alcun modo corroborata in atti.

La stessa Accusa (confr. pagg. 55 -68 memoria P.M. in Vol. X4), resasi conto di quanto sopra rilevato, è dovuta ricorrere ad un singolare modus procedendi laddove ha prospettato che il reato andrebbe ravvisato- se non altro- nella mancata restituzione del denaro elargito per il prestito e per l'acquisto della Mercedes all'indomani dell'insorgere dell'inchiesta penale sulla MAA, epoca in cui Gorrini sarebbe versato in situazione di debolezza di fronte all'imputato, in quanto soggetto sottoposto a procedimento penale.

Il ragionamento del P.M. manifestato, seppure ambiguamente, dalla struttura della imputazione sub A (laddove si legge "induceva ...omettendo di provvedere alla restituzione ..") non pare giuridicamente accettabile.

Andrà in proposito osservato come la formulazione stessa del capo di accusa mostri di individuare la concussione ipotizzata nella condotta di induzione al versamento dei 100 milioni senza previsione di restituzione e di interessi ed alla cessione a titolo gratuito della vettura Mercedes, coerentemente collocando la data del commissi delicti tra la fine del 1989 e gli inizi del 1990, epoca di corresponsione delle dette utilità.

E' appena il caso di sottolineare come il reato in questione si perfezioni non appena il concusso abbia elargito l'indebita utilità o abbia esternato l'intento promissorio, da tanto scaturendo l'irrilevanza -nella economia della fattispecie legale- dei comportamenti dell'autore susseguenti alla dazione od alla promessa, i quali -al pari della consegna dell'indebita succedutosi alla semplice promessa dello stesso- rappresentano un post factum non punibile, al più incidente sulla pena.

Può-quindi- convenirsi che la parte dell'imputazione riferibile, peraltro e significativamente attraverso il gerundio, alla omissione della restituzione abbia mero carattere descrittivo, secondo una inconsueta tecnica che tende a mischiare i

componenti essenziali della fattispecie normativa con i (ritenuti) sintomi probatori della stessa.

Qualora volesse interpretarsi che il P.M. abbia inteso raffigurare la concussione nella mancata restituzione sul finire del '92 o nel 1993 delle utilità ricevute negli anni 1989-90, la contestazione non potrebbe avere un minimo di fondamento, al di là di ogni questione sulla ammissibilità stessa della imputazione.

Va, in primo luogo considerato che male si concilia con un fatto concussorio successivo collegato alla domanda di restituzione la prospettazione dell'Accusa, secondo la quale non si trattò di prestito (per i 100 milioni) o di acquisto (della vettura) ma di autentici donativi.

Ma, soprattutto, risulta in atti che mai Gorrini ebbe a richiedere all'imputato la restituzione di quanto concessogli, evidente essendo che solo un eventuale rifiuto ad una espressa richiesta di restituzione avrebbe potuto costituire sintomo di un atteggiamento concussorio (richiesta esclusa a f. 122 Vol. II, prima deposizione Gorrini al P.M.), tenuto conto della circostanza che l'asserita vittima trovavasi sottoposto a procedimento penale pendente, peraltro, innanzi ad altro magistrato della Procura di Milano (dr. Poppa).

Invero, la condotta concussoria in una fattispecie quale quella in esame non può atteggiarsi come meramente omissiva, cioè caratterizzata dall'assenza di un qualsiasi comportamento o atteggiamento peculiare del soggetto al quale si addebiti l'abuso di qualità.

Può concludersi, allora, nel senso di una inesistente alternatività della contestazione per ragioni di diritto e di fatto.

Tornando all'esame della sola condotta realmente in discussione, e cioè l'asserita abusiva induzione alle utilità degli anni 89-91, va affermato che Gorrini - all'epoca dei favori prestati al Di Pietro - era soggetto non entrato in relazione con l'ufficio di Procura nè versava in situazione apparente di possibile imminente sottoposizione alla vigilanza dell'ufficio medesimo, sì da trovarsi -agli occhi dell'imputato- in condizioni di debolezza e di concreto timore scaturenti dall'esercizio delle pubbliche funzioni dal magistrato esercitate.

Andrà in proposito osservato come Gorrini Giancarlo negli anni 89-90-91 fosse persona apparentemente del tutto rispettabile, lontana da problematiche giudiziarie per frequentazioni, condotta di vita ed attività lavorativa svolta (benestante assicuratore introdotto negli ambienti borghesi medio-alti della città di Milano).

Nel contesto descritto non è dato in alcun modo di configurare condotte concussorie nei favori richiesti dall'imputato sotto un duplice profilo. Invero, in

assenza di una relazione in essere o di imminente verifica tra il privato e l'ufficio di appartenenza del pubblico ufficiale non è dato di concepire il *metus publicae potestatis*, ipotizzabile- evidentemente- solo laddove il privato abbia da temere concretamente dall'esercizio dei poteri della Autorità pubblica; inoltre il reato non potrebbe mai prospettarsi in un quadro di accertata inesistenza di condotte intimidatorie o persuasive idonee a cagionare l'indebita dazione.

È della necessità di una condotta racchiudente in sé una capacità costrittiva della libera determinazione del destinatario delle richieste di favori si parla espressamente nella stessa decisione di legittimità offerta dal P.M. all'udienza odierna (confr. Cass. Sez. VI 24.11.1981 che riconobbe il reato di concussione in capo ad un Pretore che aveva preteso l'alloggio gratuito per tre anni da parte di un costruttore edile, soggetto per questo a continui controlli, ricollegantisi anche alle pubbliche funzioni esercitate dall'agente, al quale aveva prospettato allusivamente ritorsioni imprecisate attraverso l'espressione "potrebbe essere un investimento" accompagnatoria delle richieste insistenti dell'indebita utilità).

Il principio stabilito nella evocata statuizione rimane quello per il quale l'induzione non si traduce, ai fini della concussione, in una mera richiesta di utilità, ma occorre che sia accompagnata da una più specifica condotta del pubblico ufficiale.

Nel caso in esame manca appunto una qualunque traccia di una condotta concussoria da parte del Di Pietro, il quale -secondo la stessa prospettazione del Gorrini- non ebbe mai a fargli intendere che avrebbe orientato i propri poteri d'ufficio esclusivamente in funzione di ottenere dallo stesso le utilità in discussione.

Deve ripetersi come tanto il Di Pietro non avrebbe potuto oggettivamente rappresentare giacché Gorrini, all'epoca dei fatti, non aveva la qualifica né di "amministrato" né di "amministrando" da parte dell'ufficio cui l'imputato istituzionalmente apparteneva.

Deve-allora- concludersi nel senso che il caso in esame esula dagli schemi del reato di cui all'art. 317 cp in difetto assoluto di ogni prova quanto all'abuso di qualità e quanto ad una appropriata condotta induttiva.

Va inoltre considerato che non potrebbe residuare nemmeno la minore ipotesi di cui all'art. 323 cp, notoriamente componente e come tale assorbita nel più grave reato di concussione, dal momento che non è dato di concepire un abuso di qualità in dipendenza ed in correlazione con l'esercizio dei poteri o delle facoltà inerenti l'ufficio pubblico all'epoca ricoperto dal Di Pietro (confr. su tale correlazione la sentenza del Tribunale di Milano in data 26.6.95 nel procedimento contro il magistrato Ferrua Aldo, prodotta dal P.M. in Vol. X4).

Deve prendersi atto che in tutti gli episodi di cui ai capi A) e B) si versa nell'area del penalmente irrilevante.

Nei casi in esame l'unico rimprovero che semmai può muoversi all'imputato attiene esclusivamente alle tematiche della deontologia e dello stile di vita che si confanno a chi eserciti le delicate funzioni giudiziarie, come meglio si vedrà in prosieguo di motivazione

4. Il prestito dei cento milioni (capo A-1).

Può ritenersi pacifico in causa che agli inizi dell'anno 1990 il Di Pietro ebbe a ricevere un prestito per lire 100 milioni da Gorrini, all'epoca vice presidente e maggiore azionista della MAA Assicurazioni, per necessità contingenti legate all'acquisto di una casa sita a fianco dell'abitazione occupata dalla nuova famiglia del magistrato, in cui collocare il figlio di primo letto dello stesso a nome Cristiano, il quale manifestava problemi di convivenza con la nuova compagna del padre.

Altresi pacifico è che l'imputato provvide alla restituzione della somma solo nell'autunno 1994, in particolare consegnando a Rocca Osvaldo- suo amico e funzionario della MAA - nelle date del 27 settembre e 1 ottobre 1994, rispettivamente, tre assegni circolari per complessive lire 50 milioni tratti sul conto corrente a lui intestato presso la BNL agenzia Palazzo di Giustizia di Milano (assegni poi trasformati in contanti dal Rocca a mezzo versamento sul suo conto corrente acceso presso la Cassa Lombarda di Milano Via Manzoni 14 e successivo prelievo) e due assegni bancari per lire 25 milioni cadauno (la cui provvista proveniva dalla Casa Editrice Laurus) tratti sul medesimo conto corrente BNL Palazzo Giustizia Milano (e sempre dal Rocca monetizzati, confr. in Vol. XXVIII accertamenti bancari).

E' poi certo che l'intera somma di lire cento milioni fu immediatamente consegnata dal Rocca al Gorrini.

Quanto esposto risulta dalle concordanti dichiarazioni versate da Gorrini, dal Rocca e dallo stesso imputato (confr. verbali Gorrini e Rocca all'Ispettorato del Ministero e poi al P.M. a ff. 48,59 Vol.I; 110, 118 Vol. II; nonché interrogatori Di Pietro 2 e 7 luglio 1995 in Vol. XXIV).

Quanto alle modalità di restituzione, secondo il Rocca trattandosi di somme in entrambi i casi da lui recapitate al Gorrini, secondo quest'ultimo in un caso da lui ricevute dal proprio autista Adragna Enzo, andrà subito affermato come debba stimarsi che solo dal Rocca Gorrini ebbe a ricevere il denaro restituito dal Di Pietro.

A tale conclusione si perviene in ragione della totale concordanza tra la deposizione del Rocca e la prima versione sul punto offerta dal Gorrini all'Ispezzore

De Biase, non parendo attendibile il successivo racconto del particolare in questione fatto al P.M. dal dichiarante, nè la versione confirmatoria dello stesso proveniente dal teste Adragna (a f. 660 Vol. IV).

Ed infatti la seconda versione resa dal Gorrini, per questo e per altri particolari di cui si dirà, assume carattere assai dubbio giacchè appositamente preparata sin dal marzo 95, come prova il suo perfetto combaciare con il promemoria datato 29.3.1995 rinvenuto in esito alla perquisizione subita dalla compagna del dichiarante- Turri Donatella- il 13.6.95 (a f. 668 Vol. IV), documento destinato a Cusani Sergio, noto imputato del Di Pietro e amico del Gorrini.

La deposizione resa dall'Adragna è del pari inattendibile giacchè nel corso della perquisizione evocata è stato rinvenuto un appunto a firma del teste, recante data 29.3.95, del tutto identico nei contenuti a quanto poi dal soggetto versato alla P.G. il 13.6.95.

Quanto esposto, unitamente ai legami di forte dipendenza esistenti tra l'Adragna ed il Gorrini, induce a screditare la seconda versione sul dettaglio in questione offerta dal dichiarante, sottolineandosi come, attesa la manifesta non rilevanza del tema, paia trattarsi di una strategia tendente ad offrire all'Accusa riscontri costituiti da ulteriori fonti testimoniali strumentali al giudizio di credibilità (della nuova versione).

Intorno all'episodio qui in discussione assai diverse risultano le prospettazioni del Gorrini e dell'imputato per ciò che concerne le modalità di richiesta e la natura stessa della elargizione: secondo il primo trattandosi di favore a lui domandato personalmente dall'imputato ed avente carattere sin dall'inizio di prestito a fondo perduto, secondo il Di Pietro trattandosi di richiesta da lui rivolta all'amico Rocca Osvaldo, senza peraltro ignorare che l'autore dell'esborso potesse essere il Gorrini, e versandosi in tema di vero e proprio prestito, come tale soggetto a restituzione seppure in tempi non definiti.

Andrà aggiunto come Gorrini, prospettando la tesi del "prestito a fondo perduto", abbia narrato del vivo stupore che lo prese allorquando nel settembre-ottobre 1994 si vide restituire i denari da parte dell'imputato, in qualche modo correlando la restituzione a timori o preoccupazioni in capo al Di Pietro in ragione di voci già circolanti quanto a discutibili frequentazioni dello stesso.

L'imputato ha -invece- addotto che aveva provveduto a saldare il suo debito nel periodo già indicato in concomitanza con guadagni derivatigli dalla pubblicazione da parte della Editrice Lauris di un libro giuridico e connessi ai diritti d'autore, non escludendo di avere telefonato al Gorrini per ringraziarlo e di avergli forse anche proposto di partecipare ad una cena; collocava i suoi rapporti con il dichiarante nell'alveo di una non assidua frequentazione e di una discreta

conoscenza, non facendo mistero di nutrire sentimenti di riconoscenza nei confronti sia del Rocca che del Gorrini per il prestito concessogli.

Va in proposito osservato come il Rocca (sia all'Ispettore De Biase che al P.M., pure in sede di confronto con Gorrini, a f. 133 Vol.II) abbia dichiarato che fu egli ad offrire al magistrato l'aiuto economico una volta informato delle difficoltà che viveva, nell'ambito di una solida amicizia insorta negli anni 86/87 ed originata dalla comune partecipazione ad una battuta di caccia

Rocca ha narrato che del prestito ebbe a parlare con Gorrini, il quale mostrò immediata disponibilità ad accollarsi l'esborso (meglio -secondo le parole usate dal teste- "volle a tutti i costi accollarselo"), consegnando somma in contanti al proprio collaboratore perché la mettesse a disposizione del magistrato.

Per quanto concerne la pattuizione Rocca ha chiarito che rifiutò forme documentali attesa l'amicizia con il magistrato, al quale diede ampie rassicurazioni circa i tempi della restituzione che sarebbe avvenuta con agio una volta che il primo ne avesse avuto la possibilità

Il Rocca ha narrato, peraltro, che in occasione di precedente prestito per venti milioni al Di Pietro per la vettura Mercedes, di cui al punto 2 del capo A), aveva avuto modo di constatare che il magistrato aveva aperto un libretto al portatore su cui via via depositava i risparmi accumulati in vista della restituzione, ricordando come sul nominato libretto nel 1993 vi fossero depositati circa 25 milioni che l'imputato offrì di dargli in parziale restituzione del debito contratto, tanto non essendo avvenuto giacché egli aveva ribadito al magistrato di potere attendere senza urgenza la restituzione dell'intero.

Successivamente nell'anno 1994, nei tempi e con le modalità già riferite, l'imputato aveva restituito quanto prestatogli, sin dal giugno dello stesso anno provvedendo a saldare il primo prestito per 20 milioni con assegni circolari e comunicando al Rocca di potere finalmente onorare il proprio impegno giacché l'avvenuta pubblicazione di un libro giuridico stava per procurargli una consistente somma per i diritti d'autore.

Rocca ha addotto che Gorrini- all'atto della restituzione del denaro operata dal Di Pietro- ebbe ad alterarsi, sottolineando come non avesse alcuna intenzione di ricevere quel denaro e come fosse persona per natura incline ad estrema generosità (così nel verbale 6.7.95 a f. 1189 Vol.VI).

Il teste Sfragapede Rocco, poliziotto in servizio presso la Sezione di Polizia Giudiziaria dell'Procura di Milano e stretto collaboratore dell'imputato, escusso dalla p.g. il 21.6.95 (a f.792 Vol.IV), ha affermato che nel marzo-aprile 1990 il Di Pietro gli aveva fatto aprire un libretto di risparmio a suo nome presso la Banca Popolare di Bergamo con sede in Milano piazza 5 giornate giacché intendeva

accumulare la somma necessaria a restituire al Rocca l'importo complessivo di Lire 120 milioni, prestatogli prima per la vettura Mercedes e poi per l'acquisto o la ristrutturazione di una casa in Curno (BG).

Lo Stragapede ricordava di avere provveduto all'estinzione del libretto al portatore nel maggio 1994, allorquando- presente la somma di lire 28 milioni- aveva emesso cinque assegni circolari per L. 5 milioni cadauno a sè intestati per poi girarli all'imputato, prelevando la rimanente somma di tre milioni in contanti ed egualmente rimettendola allo stesso.

Il teste affermava che -dopo circa una settimana dalla estinzione del libretto- l'imputato lo aveva incaricato di recapitare quattro assegni -dei cinque da lui emessi- a Rocca presso l'ufficio MAA di quest'ultimo in Milano Via Tonale.

Della versione resa dal Di Pietro si è già fatto ampio cenno; andranno solo riferiti ulteriori particolari della stessa (confr. interrogatori 2 e 7 luglio 1995 in Vol. XXIV e 29.11.95 in Vol. XL ff. 9968, 99829).

Così l'imputato, nell'ammettere di avere ricevuto dall'amico Rocca la somma di denaro in questione, sosteneva di avere fatto affidamento su quella che gli pareva una felice condizione economica del suo compagno di caccia e di tempo libero, nonché di avere affrontato l'argomento con Gorrini solo nel 1992, in occasione di visita in Procura che costui gli aveva fatto.

Nella predetta circostanza Di Pietro, conoscendo i rapporti che correvano tra Rocca e Gorrini, aveva a quest'ultimo parlato del prestito, informandolo che stava risparmiando denaro su apposito libretto al portatore onde operare la restituzione, ricevendo da Gorrini ampia rassicurazione circa l'assenza di ogni urgenza.

Chiariva- a specifica contestazione- di non avere risanato il debito nel 1993, epoca della condanna in 1° grado riportata dal Gorrini, giacché "non si sentiva debitore" di costui e soprattutto viveva l'episodio come del tutto lecito.

Escludeva di avere mai inviato a Gorrini, in occasione della restituzione del denaro, copia del proprio libro giuridico accompagnata da dedica personale (libro, peraltro, mai prodotto ma solo evocato in causa dal Gorrini).

Prima di affrontare la discussione delle diverse prospettazioni dell'episodio qui in esame, occorrerà riportare le molteplici versioni rese dal Gorrini come rintracciabili negli atti processuali.

Come si è già visto il dichiarante all'ispettore ministeriale, premettendo di avere conosciuto l'imputato quando già era magistrato in Milano (per il tramite di Rea) e di non avere con lui intrattenuto rapporti di peculiare confidenza ma di mera cordialità (incontri occasionali procurati dal Rea) , lasciava intuire che si trattasse

di un prestito soggetto a restituzione (e non a fondo perduto), ricordando come nel 1992 Di Pietro gli avesse parlato dei risparmi che stava accumulando su apposito libretto al portatore.

Nella stessa sede Gorrini narrava -peraltro- che la richiesta di prestito gli era stata anticipata dal Rocca, sui cui rapporti col Di Pietro taceva lasciando intuire che già i due si conoscessero.

Ignanzi al P.M. il 26.5.95 (a f. 118 Vol. II) il dichiarante rettificava la versione: sosteneva di avere conosciuto- sempre tramite Rea- l'imputato negli anni '70 quando ancora prestava servizio in Polizia e che con lo stesso si erano instaurati rapporti di confidenza; narrava di avere lui presentato Rocca al magistrato.

Gorrini lasciava intuire che i cento milioni messi a disposizione del Di Pietro, pur senza accordi circa i tempi di rimborso, erano soggetti a restituzione dal momento che narrava che quest'ultimo gli aveva detto "appena posso te li darò".

In altro interrogatorio subito il 28.6.95 (a f. 999 Vol. V), dopo essere stato incriminato sin dal primo giugno per il reato di false informazioni alla luce delle clamorose reticenze per come emerse dalle intercettazioni telefoniche (che rivelavano la presenza di Berlusconi Paolo nella iniziativa adottata da Gorrini nel novembre 1994 nonché quella di Cusani Sergio a partire quanto meno dal marzo 1995) Gorrini dichiarava che " molte circostanze riferite mi sono state ricordate dal Rocca nel settembre 1994 quando sulla stampa apparivano notizie circa l'attacco del dr. Di Pietro al Berlusconi", così tentando di addossare al Rocca la responsabilità dei propri cattivi ricordi.

Onde giustificare il possesso del promemoria afferente i suoi rapporti col Di Pietro datato 4.10.1994, trovatogli in sede di perquisizione domiciliare e copia di quello consegnato a Berlusconi Paolo, sosteneva di averlo redatto proprio in concomitanza con la ricezione dell'ultima tranche di denaro giacchè temeva che il magistrato potesse ricostruire diversamente i fatti e perchè in precedenza al Berlusconi ed a terzi aveva parlato di denaro consegnato a fondo perduto. Il documento aveva-pertanto- funzione di tutela personale.

Nell'ultimo interrogatorio del 14.2.1995 (a f. 11194 Vol. XLVIII) il dichiarante sosteneva che la consegna di quei cento milioni non era mai stata un prestito; affermava questa volta, tornando alla originaria versione , che con Di Pietro non correva particolare intimità; che egli era sì soggetto generoso ma che aveva soddisfatto le richieste dell'imputato perchè trattavasi di un magistrato.

L'attendibile ricostruzione dei fatti coincide solo in parte con le variegate affermazioni del Gorrini.

E valga il vero!

Preliminarmente andrà osservato come le diverse versioni fornite dal Gorrini quanto ai suoi rapporti con l'imputato minino grandemente la credibilità del soggetto, a prescindere dalle smentite specifiche di cui si dirà.

Le svariate versioni rese non si possono liquidare, come vorrebbe lo stesso difensore del Gorrini, quali innocue "patologiche intermittenze dei circuiti di memoria" (così nella memoria difensiva 6/12/1995 a f. 34159 Vol XI.VIII).

Già il primo racconto operato dal dichiarante all'Ispettore De Biase risultava connotato da scarsa verosimiglianza posto che appare altamente improbabile che un soggetto non in rapporti di confidenza con un altro possa rivolgersi a quest'ultimo per una richiesta certamente delicata quale quella di un prestito di denaro, specie ove non ricorrano- come nel caso in esame- ragioni di impellente bisogno (ad esempio ragioni di salute, il pagamento di cambiale in scadenza, imminente protesto et similia), le quali sole potrebbero fare stimare superabili le naturali riserve a rivolgersi a soggetti pressochè estranei.

In tale prospettiva già appare più coerente e verosimile la versione proposta dal Rocca il quale , adducendo un'autentica amicizia e frequentazione con il magistrato, fornisce plausibilità alla tesi della richiesta del prestito a lui direttamente rivolta o da lui spontaneamente offerta.

E' significativo che Gorrini nella sede richiamata, rendendosi conto dell'incongruità di quanto versava, accennava alla presenza del Rocca nella vicenda, pur non spiegando maliziosamente i rapporti di amicizia che correavano tra quest'ultimo ed il Di Pietro.

Nella stessa sede di cui sopra il dichiarante, onde rendere in qualche modo credibile il proprio racconto, accennava ad un prestito con prospettiva seppure futura di restituzione; è appena il caso di osservare come la versione offerta non spiegasse convincentemente quello che il soggetto definiva il suo stupore allorchè nel 1994 l'imputato gli aveva restituito il denaro.

Ed infatti, nella prospettazione di un prestito- seppure con restituzione dai tempi non esattamente definiti- e non già di una donazione, risulta del tutto implausibile la reazione della meraviglia e dello stupore esistente in capo a chi quel prestito abbia concesso, trattandosi di evento normale e largamente prevedibile.

La conferma di quanto sin qui detto si rinviene proprio nelle successive dichiarazioni al P.M. del 26.5.1995 laddove Gorrini, nello sforzo di colmare le lacune logiche del proprio precedente parlare , consapevole di quanto Rocca avesse detto agli Ispettori e dimentico di avere anche per iscritto memorizzato che trattavasi di un prestito (confr. il promemoria 4.10.94 trovato in occasione della perquisizione del giugno 1995, nonchè le copie dello stesso in possesso del De

Biase- a f. 479 Vol.III- e di Berlusconi Paolo- a ff.9963 e 9965 Vol. XXXIX), si dipingeva in rapporti confidenziali con il magistrato, peraltro narrando di avergli lui presentato il Rocca, si da meglio giustificare la tesi della donazione e la dedotta reazione all'atto della restituzione dei soldi.

I rilievi sin qui svolti evidenziano già la sostanziale veridicità della tesi difensiva circa la natura di autentico prestito quanto all'episodio in discussione, assunto concordante con quanto ragionevolmente desumibile dalla prima versione dei fatti, resa da Gorrini (peraltro vizziata dalla omissione del riferimento ad interposizione del Rocca nella concreta stipulazione del prestito).

A prescindere dal più ampio contesto- di cui dopo si dirà- in cui è maturata la seconda versione del dichiarante nella audizione al P.M. del 26.5.95, del tutto in linea con il nuovo promemoria datato 29.3.1995 preparato per Cusani Sergio (documento trovato nella perquisizione del giugno 1995 e poi prodotto al P.M. dallo stesso Cusani), va per ora osservato che la seconda narrazione circa una vera e propria donazione o "prestito a fondo perduto" risulti fantasiosa e smentita dalle risultanze processuali.

In punto d'epoca di conoscenza con l'imputato il Gorrini, pur nella varietà di quanto sostenuto, ha sempre affermato che era stato Rea Eleuterio a presentargli il Di Pietro.

Ebbene Rea, escusso il 26.6.95 (a f. 970 Vol. V), ha dichiarato di avere conosciuto Gorrini nel 1987 e di avere da allora con lui intrapreso una affettuosa amicizia alimentata dalla comune passione per il settore scommesse dell'ippodromo di S.Siro, successivamente facendo conoscere all'amico il Dr. Di Pietro.

Se è vero che proprio Rea aveva presentato l'imputato al Gorrini, circostanza versata anche dal Di Pietro, se Rea e Gorrini si sono conosciuti nel 1987, rimane escluso che quest'ultimo- come ha poi affermato- abbia potuto conoscere l'imputato negli anni 1970 mentre lavorava nella Polizia di Stato.

Peraltro il dato versato dal dichiarante risulta smentito dalla circostanza costituita dal fatto che solo nell'anno 1980 Di Pietro divenne commissario di pubblica sicurezza (confr. pag. 3 interrogatorio 2.7.95 in Vol. XXIV).

Non è vero che Gorrini abbia presentato Rocca al Di Pietro come provano le concordi affermazioni di questi ultimi sul tema, affermazioni che la stessa Accusa non ha mai posto in discussione.

L'esistenza di una confidenza e di una assidua frequentazione tra l'imputato ed il dichiarante, che meglio giustificavano una richiesta diretta di un "prestito a fondo perduto", viene esclusa dalle stesse ultime dichiarazioni rese dal Gorrini il

14.12.1995 e dalle parole dell'ex compagna dell'uomo a nome Zoppelletto Raffaella.

La donna, introdotta come teste dal Gorrini per quanto riguarda l'episodio di cui al capo B), ha solo evocato quattro cene tra gli anni 90 e 91 cui avrebbero partecipato il Di Pietro ed il Gorrini unitamente ad altre svariate persone (confr. sul punto amplius paragrafo 7)

Il dato di per se è dimostrativo di una sporadica frequentazione, peraltro - come si è visto - mai negata dall'imputato.

In base alle risultanze esposte può tranquillamente definirsi inveridica la seconda versione dei fatti offerta da Gorrini al P.M. allorquando, ben sapendo che era Rocca l'amico del magistrato e non potendo del tutto escludere quest'ultimo dalla vicenda in esame, ha inventato rapporti risalenti nel tempo e confidenziali con il Di Pietro nel tentativo di meglio accreditare la tesi del prestito "a fondo perduto" e di giustificare il riferito stato di stupore, consequenziale solo al diverso racconto, sicuramente più disonorevole e -nella prospettiva del dichiarante- tale da avere penale rilevanza.

In linea con la inferita più inquietante ed infondata prospettazione si pongono i tendenziosi dettagli versati da Gorrini quanto alle modalità di restituzione della somma di denaro da parte dell'imputato nel settembre-ottobre 1994.

A dire del Gorrini (confr. f. 122 Vol.II) il denaro sarebbe stato recapitato dall'imputato al Rocca "nella sua casa di campagna avvolto in una pagina del quotidiano 24 Ore"; il dato può dirsi smentito per tabulas dal momento che è certo che Di Pietro consegnò al Rocca assegni e non denaro in contanti (confr. accertamenti bancari in Vol. XXVIII).

In conclusione, può affermarsi che l'imputato nel 1990 ebbe a ricevere da Gorrini prestito per Lire 100 milioni soggetto a restituzione pur senza tempi definiti ed interessi predeterminati, prestito direttamente convenuto col Rocca ed a costui poi restituito.

Quanto ai rapporti tra Di Pietro ed il dichiarante può stimarsi verosimile che il primo potesse immaginare sin dall'inizio che era il secondo il reale finanziatore, rimanendo comunque inoppugnabile che detta conoscenza sia quanto meno sopravvenuta in un secondo tempo; a diversamente opinare nessun senso avrebbe lo stesso narrato del Di Pietro laddove riferisce di avere nel 1992 affrontato l'argomento con Gorrini rendendolo edotto dell'apertura del libretto di risparmio al portatore.

L'adempimento del 1994 non fu evento inatteso ma largamente prevedibile, caduto nel settembre-ottobre di quell'anno anche in conseguenza dei guadagni

pervenuti al Di Pietro a seguito del contratto di edizione con la Società Laurus, come provano gli accertamenti bancari disposti (confr. Vol. XXVIII).

Nessun serio collegamento è emerso tra i tempi della restituzione e le voci circolanti quanto alla poi espletata ispezione sulla Procura di Milano, rimanendo il detto collegamento una mera illazione nell'ambito dell'accusa formulata nel capo di imputazione.

Le stesse parole spese dal Rocca in sede di confronto con il Gorrini (a f. 133 Vol. II) -laddove ha ricordato di avere riferito a quest'ultimo che " probabilmente" Di Pietro aveva restituito in tutta fretta il denaro in quanto preoccupato dal troppo parlare del Gorrini- non costituiscono certamente dato probatorio tale da attribuire carattere di donativo alla elargizione di denaro del 1990.

Va sul punto considerato che trattasi di mera opinione del Rocca, peraltro incidente non sull'"an" della restituzione ma sul "quando" , cioè sui tempi della stessa.

In ogni caso, tenuto conto delle ripetute affermazioni del Gorrini quanto al suo conoscere dei risparmi che Di Pietro stava accumulando e dell'impegno alla restituzione dallo stesso dichiarato attribuito all'imputato (si ricordi la frase "appena posso te li darò" nel verbale al P.M. del 26.5.95), nonché delle altre convergenti risultanze processuali esposte (dichiarazioni Stragapede , Rocca ed accertamenti bancari), non pare consentito discettare oltre sui tempi più o meno sospetti dell'avvenuta restituzione, in sè -come già dimostrato- evento largamente prevedibile da parte del Gorrini, in quanto conseguente alla natura del rapporto giuridico instaurato con Di Pietro.

Non può non osservarsi come, se l'imputato avesse realmente avuto da temere dalla vicenda qui in esame, ben si sarebbe dovuto occupare della sua sistemazione quanto meno a partire dal luglio 1993, epoca in cui già sul settimanale "Il Sabato" erano apparse le prime indiscrezioni quanto ai suoi rapporti con la MAA di Gorrini.

Si trattò- dunque- di un prestito concesso sicuramente con condizioni di favore, dovute sia all'amicizia che legava l'imputato al Rocca, sia al generico riguardo che Gorrini soggettivamente nutriva nei confronti dello status professionale del conoscente Di Pietro Antonio.

Il predetto prestito, avente indubitabilmente i connotati di un finanziamento di favore concesso all'imputato , appare invece del tutto in linea con i buoni rapporti all'epoca correnti tra Di Pietro e Gorrini (confr. sul punto le dichiarazioni di Santuccio Attilio a f. 133 Vol. II, quelle di Mattioli Georgiana a f. 662 Vol. IV, quelle di Donzelli Mario a f. 373 Vol. III, nonché le stesse parole del Gorrini quanto ad amicizia o comunque a buona conoscenza intercorsa col Di Pietro a f. 118 Vol. II,

a f. 11194 Vol. XLVIII, nel fax 14.2.96 in faldone X4) e con la indiscussa generosità e abbenza del dichiarante all'epoca dei fatti (confr. dichiarazioni Gorrini a f. 11194 Vol. XLVIII, intervista D'Auria Luciano al "Giornale" in allegato 22 produzioni difesa del 18.3.1996 , informazioni ex art. 38 att. cpp di Agosta Rita, Angaroni Riccardo, Barbieri Ferruccio in allegati 23, 24, 10, idem)

La vicenda in esame, così ridimensionata, perde ogni e qualunque connotato di penale rilevanza. Sul punto, anche in diritto , vanno del resto richiamate le annotazioni contenute nei paragrafi 2 e 3 della presente sentenza.

Deve riconoscersi che la vicenda in oggetto avrebbe potuto assumere legale apprezzamento solo sotto l'aspetto disciplinare, potendo apparire censurabile l'instaurazione di un prolungato rapporto debitorio con persone che, successivamente all'insorgere dello stesso, ebbero ad entrare in relazione con l'ufficio di Procura di Milano.

Andrà da ultimo osservato come l'autentico ingigantimento dei fatti operato dal Gorrini, prima all'Ispettore De Biasi e successivamente al P.M., riveli la strumentalità delle iniziative romane e bresciane dal dichiarante intraprese al conclamato scopo di ricevere aiuti dal Berlusconi e dal Cusani per la risoluzione delle vicende societarie della MAA Assicurazioni (come emerge chiaramente dalle telefonate registrate sulle utenze in uso al Gorrini, alla Turri, a Santuccio ed a Cusani Sergio).

Non a caso il dichiarante ha tentato in ogni modo di nascondere la presenza del Berlusconi prima e del Cusani poi nelle sue audizioni al Ministero ed in Procura rivelatrici dei rapporti con il Di Pietro, consapevole che l'emergere dei legami con i nominati soggetti e le singolari modalità del suo agire (a mezzo di promemoria in tempi diversi redatti e tra loro differenti, mai prodotti alle autorità interroganti ma consegnati-invece- a coloro che dovevano risollevarne le sorti della MAA) avrebbe inevitabilmente azzerato o comunque pesantemente minato la sua credibilità.

Tali temi verranno approfonditi ed inquadrati organicamente al successivo paragrafo 9.

5: La vicenda della Mercedes (capo A-2)

Quanto all'episodio qui in esame deve ritenersi pacifico che, tra la fine del 1989 e gli inizi del 1990, l'imputato ebbe a ricevere dal Rocca una vettura Mercedes 300 CE in proprietà della MAA Assicurazioni recuperata in quel tempo dalla Compagnia dopo la liquidazione di un sinistro per furto corrisposto all'assicurato Fintrans di Milano (confr. a ff. 7386 e segg. Vol. XXXII laddove risulta che l'auto Mercedes 300 CE tg. MI 7N0666, già immatricolata con targa VC

508685, venduta il 15.12.1987 alla Sesia Leasing di Milano e locata alla Fintrans di Milano, assicurata presso la MAA Assicurazioni, venne asportata a tale Pizzamiglio Marco della Fintrans il 25.10.1988, con liquidazione del sinistro per Lire 65 milioni nel giugno 1989, con successivo rientro in possesso della MAA il 24.10.1989 dopo il dissequestro del mezzo da parte della A. G. di Cremona).

Altrettanto certo è che il Di Pietro, dopo pochissimo tempo dalla ricezione della vettura, ebbe a venderla all'avvocato Lucibello Giuseppe per la somma di lire 20 milioni, provvedendo ad incassare la somma senza immediatamente corrisponderla alla MAA Assicurazioni (conf. dichiarazioni Di Pietro e Lucibello in Vol. XXIV ed in Vol. IV a f. 708, nonché dichiarazione di vendita della vettura il 16.11.1989 da parte della MAA nella persona del Gorrini in favore del Lucibello - atto notaio Sipa di Milano in Vol. XXXII).

L'imputato ha sostenuto che l'auto Mercedes, procuratagli dal Rocca allorquando ebbe a fendersi il motore della sua Fiat Regata, in tempi di poco precedenti la concessione del prestito dei 100 milioni, era stata da lui acquistata per somma di 20 milioni, specificando che trattavasi di veicolo per il quale occorreva la ripunzonatura del telaio ed altre riparazioni che-oltre ad incidere sul costo di mercato- non rendevano l'auto immediatamente disponibile.

Era così accaduto che, avendo trovato altra vettura di cui potere subito disporre, aveva venduto la mercedes all'avvocato Lucibello, iniziando a risparmiare attraverso l'apertura del libretto al portatore - di cui si è detto- per potere poi corrispondere al Rocca l'importo di 20 milioni convenuto per l'acquisto.

La restituzione di quello che si era risolto in un prestito era poi avvenuta nell'estate 94 allorquando -per il tramite del poliziotto Stragapede- aveva provveduto a consegnare al Rocca quattro assegni circolari per lire 5 milioni cadauno provenienti dal conto corrente relativo alla accensione del libretto al portatore già evocato.

Lo Stragapede (a f. 792 Vol. IV) confermava la versione resa dal Di Pietro, ricordando come il magistrato, verso la fine del 1989, lo avesse inviato a visionare l'auto in questione presso la concessionaria Prati di Milano, auto che -provenendo da un furto- necessitava di ripunzonatura del telaio , di rimessaggio carrozzeria e di cambio di gomme.

Il Lucibello ricordava come avesse acquistato dal Di Pietro, intorno al novembre-dicembre 1989, una Mercedes necessitante di reimmatricolazione e di sostituzione del treno delle gomme, corrispondendo in due riprese all'imputato, entro i primi mesi dell'anno 1990, la complessiva somma di lire 20 milioni.

Il teste narrava che le riparazioni di cui la vettura abbisognava erano state compiute dai propri fratelli carrozzieri in Vallo della Lucania durante le festività natalizie 89-90.

Rocca Osvaldo sosteneva che l'acquisto della Mercedes, in origine convenuto con pagamento rateale e senza scadenza, si era risolto in un prestito concesso all'imputato dopo la avvenuta vendita del veicolo al Lucibello.

Rocca narrava di avere informato Gorrini sia dell'originaria cessione del veicolo al Di Pietro che della successiva vendita del mezzo all'avvocato Lucibello, sottolineando come proprio Gorrini avesse sottoscritto l'atto di vendita in favore del legale.

Rocca adduceva che Gorrini si era mostrato subito disponibile a procurare nei modi sopra descritti la Mercedes al magistrato, aveva assicurato che avrebbe lui provveduto a sistemare contabilmente la pratica e manifestato l'intenzione di volere regalare l'auto.

Era così accaduto che Rocca, fidando sul promesso impegno del Gorrini ad anticipare la somma necessaria per l'acquisto del mezzo, aveva concesso prestito al Di Pietro, prestito che era stato restituito nell'estate 94 allorché al medesimo Rocca erano pervenuti quattro assegni circolari emessi in favore dello Stragapede provenienti dal libretto al portatore di cui si è detto.

Rocca dichiarava di non avere mai comunicato al Di Pietro che intenzione del Gorrini fosse quella di donargli la Mercedes, ribadendo che gli accordi intervenuti col magistrato erano nel senso di una restituzione senza urgenza e come la vicenda della vettura risalisse a poco tempo prima di quella del prestito dei 100 milioni.

Rocca narrava che -nella primavera 94- in prossimità della restituzione dei 20 milioni da parte del Di Pietro, aveva verificato che la pratica relativa alla Mercedes risultava ancora aperta, in particolare non emergendo alcun pagamento circa la vendita del 1989 effettuata in favore del Lucibello.

Il teste aveva pertanto provveduto a versare alla MAA la somma corrispostagli dal Di Pietro nel giugno 1994 consentendo la registrazione del pagamento e l'emissione della relativa fattura.

Gorrini da parte sua sosteneva che, allorché Rocca gli aveva proposto di procurare al Di Pietro la Mercedes in discussione, aveva provveduto ad emettere assegno per 20 o 25 milioni con contestuale emissione di fattura di vendita da parte della MAA, pur valendo l'auto circa sessanta milioni.

Adduceva che Rocca mai lo aveva informato dell'avvenuta restituzione dell'importo da parte dell'imputato e - dopo avere sostenuto che l'auto era stata

intestata ad ignota donna amica del Di Pietro- assumeva che l'auto in questione era stata in realtà venduta al Lucibello, aggiungendo che comunque il legale nello stesso periodo aveva acquistato altra vettura della MAA proveniente da un recupero di sinistro (si vedano le audizioni di Gorrini del 26.5.95 e del 14.12.1995 a f. 11194 Vol. XI.VIII). Gorrini affermava che egli aveva inteso regalare la Mercedes al magistrato.

Le risultanze documentali acquisite presso la MAA (in Vol. XXXII) consentono di ritenere invero il racconto dei fatti operato dal Gorrini.

E' rimasto infatti accertato che fino al 28.11.1994, epoca dell'avvenuta contabilizzazione del pagamento per la vendita al Lucibello della Mercedes in questione e della emissione della relativa fattura, l'importo non era mai stato prima recuperato (confr. ff. 7473, 7477, 7478 Vol. XXXII).

Inoltre, in linea con quanto versato dal Rocca, sono stati rinvenuti i quattro assegni circolari emessi a favore dello Stragapede il 20.6.1994 e due appunti a firma del Rocca e del nuovo dirigente dell'ufficio Recupero della MAA Dr. Zanotti recanti le date del 9 e 16 maggio 1994 (a f. 7469 Vol. XXXII) che segnalano la mancanza di ogni pagamento alla data del maggio 1994.

La società MAA, giratana degli assegni, risulta poi avere incassato gli stessi tramite banca nel mese di dicembre 1994, secondo quanto è dato intuire alla stregua dei timbri bancari apposti sul recto dei titoli (confr. ff. 6611 e segg. Vol. XXVIII).

Quanto sopra esposto costituisce seria smentita alle parole del Gorrini, il quale risulta cartolarmente non avere mai provveduto ad esborsare alcunchè in favore del Di Pietro per consentirgli l'acquisto della Mercedes.

Deve allora ritenersi che Gorrini si sia limitato a concedere sconto sull'auto in questione, fingendo col Rocca di avere provveduto alla sistemazione contabile della pratica nella intenzione, mai attuata, di regalare la stessa al magistrato acquistandogliela con somme nella personale disponibilità del Gorrini medesimo.

La verificata inesistenza di esborsi da parte del Gorrini fa comprendere il comportamento del Rocca allorquando, ricevuto nel giugno 1994 il denaro dal Di Pietro, non ebbe ad informare l'ex maggiore azionista della MAA (confr. dichiarazioni Rocca in sede di confronto a f. 133 Vol. II).

Niente al Gorrini era dovuto sul piano personale; niente al Gorrini era dovuto quale ex vice presidente della MAA giacchè all'epoca lo stesso era da tempo fuoriuscito dalla compagnia Assicuratrice (a partire dal febbraio 1993 come da f. 118 Vol. II e f. 7477 Vol. XXXII).

Andranno a questo punto riferite le ulteriori risultanze sul fatto in questione prodotte dal P.M. all'udienza del 18.3.1996 (confr. in faldone X3 i Vol. D ed E) in ordine alle quali preme subito sottolineare la loro perfetta assonanza con quanto sin qui accertato.

Trattasi anzitutto delle dichiarazioni rese il 23.2.1996 alla P.G. da Zanotti Massimo, attuale responsabile dell'ufficio Sinistri della MAA ed all'epoca dei fatti funzionario presso gli uffici della Direzione Generale con competenza limitata ai sinistri produttivi di danni alle persone.

Il teste ha ribadito la realtà cartolare sovraesposta quanto alla contabilizzazione del pagamento della vettura Mercedes solo in data 28.11.1994, producendo l'originale degli appunti manoscritti dal Rocca e da lui stesso apparentemente nel maggio 1994 nonché copia del foglio di posizione del sinistro.

Quanto agli appunti in questione lo Zanotti ha affermato che potrebbe essere accaduto che siano stati redatti in epoca successiva al maggio 1994 ribadendo- comunque- che le sue disposizioni per il recupero del dovuto erano state "verbalmente impartite all'epoca" al Rocca, così confermando che trattavasi di avvenimento caduto non dopo l'estate 1994.

Nessuna pregnanza hanno dunque le illazioni in proposito avanzate dal P.M. il quale, mostrando di concedere un qualche credito alle singolari deduzioni proposte dal Gorrini a mezzo fax pochi giorni prima della udienza preliminare del 26.2.1996 (confr. fax Gorrini del 20.2.1996 in Vol. D faldone X3 laddove opera una sorta di propria requisitoria sull'episodio in questione suggerendo all'inquirente l'escussione di Barbieri Luigino, titolare del deposito ACI in cui fu custodita la Mercedes dopo il ritrovamento, nonché sollecita di "torchiare" il teste Zanotti), ha prospettato che Rocca avesse redatto l'appunto inerente la mancata contabilizzazione del pagamento solo nel novembre 1994 in coincidenza con la deposizione resa all'ispettore De Biase.

La deposizione resa dal teste Zanotti, come sopra si è visto, conferma che del mancato pagamento della vendita della Mercedes del 1989 si parlò tra il testimone ed il Rocca in periodo certamente antecedente alla estate 1994.

In ogni caso, essendo certo che Di Pietro consegnò gli assegni nel giugno 1994, non appare rilevante la condotta del Rocca che tardò nella messa a disposizione in favore della MAA del pagamento giacchè la più o meno fedele condotta di quest'ultimo rispetto agli interessi societari non può influire sull'adempimento dell'imputato.

Quanto al problema concernente l'operazione economico -giuridica alla base della consegna della vettura al Di Pietro, cioè se si sia trattato di vendita a prezzo più o meno congruo ovvero di mera donazione, un ulteriore rilievo può essere svolto con riguardo alla quasi immediata rivendita del veicolo dall'imputato all'avvocato Lucibello, il quale versò al primo l'importo di lire 20.000.000.

Non appare ragionevolmente presumibile che l'imputato, amico del legale subacquirente, si sia affrettato ad incassare il corrispettivo con la riserva mentale di nulla in realtà dovere al proprio dante causa per essergli stata la vettura a suo tempo donata, così da lucrare in via definitiva il prezzo pagatogli dal Lucibello.

In conclusione, il pur apprezzabile lasso di tempo trascorso tra la cessione al legale amico (e l'incasso del correlativo prezzo) e la consegna degli assegni circolari, al Rocca quale pagamento del prezzo relativo all'acquisto del 1989 non incide ex post sulla natura dell'operazione quale originariamente concepita dalle parti.

L'ulteriore versione sulla vicenda resa dal Gorrini allorquando, nell'ultimo interrogatorio del 14.12.1995, ha affermato che "l'avvocato Lucibello, oltre l'auto Mercedes da me regalata al Dr. Di Pietro ma intestata al legale, aveva preso nello stesso periodo auto di minore importanza sempre tra le auto recuperate dalla Compagnia " (a f. 11196 Vol. XLVIII), non ha alcuna valenza sul tema in questione giacchè l'avvenuta vendita al Lucibello di veicolo Suzuki in data 12.6.1992 (confr. nota p.g. 11.3.1996 in Vol. E faldone X3) non può cancellare la provata esistenza della cessione al medesimo legale della Mercedes in oggetto, intervenuta in periodo largamente anteriore.

Ancora una volta Gorrini, a fronte delle risultanze che smentivano la sua ricostruzione dei fatti, ha tentato di offrire un'altra versione rivelatasi palesemente incongrua.

Va poi sottolineato come non possa avere dignità la tesi accusatoria laddove insinua che Rocca, Lucibello e l'imputato abbiano alterato le prove prima dell'audizione ministeriale del Rocca del 30.11.1994 (confr. interrogatori del Rocca dove palesemente gli si contesta la circostanza).

Sul punto va detto come nessuna prova vi sia circa il fatto che Di Pietro avesse avvertito Rocca della necessità di andare al Ministero, avendo Rocca dichiarato che era stato convocato dall'Ispettore De Biase senza prima essersi sentito con l'imputato.

Il De Biase ha sì dichiarato che era stato il Dinacci a preannunciargli l'arrivo del Rocca, ma il Dinacci ha affermato che, allorquando il Ministro Previti aveva segnalato come Di Pietro volesse che escutessero Rocca, di comune accordo con De Biase lo avevano convocato.

In ogni caso, qualora anche Di Pietro e Rocca si fossero sentiti prima del 30.11.1994, sicuramente quest'ultimo non avrebbe potuto fare sparire dalla contabilità della MAA, la cui gestione non risulta a lui riferibile, le scritturazioni relative al pagamento ed alla fattura con tanta sicurezza versati in causa dal Gorrini.

Rimane- dunque- che la tesi del donativo sostenuta dal Gorrini si è rivelata infondata, essendosi trattato di un acquisto di un bene avvenuto presumibilmente con condizioni di favore.

Queste ultime, risiedenti nel prezzo praticato e nei tempi non definiti per la corresponsione del dovuto, si ebbero per la solida amicizia corrente tra il Rocca ed il Di Pietro.

Ed invero, le risultanze di causa impongono di ritenere che il corrispettivo venne esclusivamente determinato dal Rocca in piena autonomia e senza alcuna interferenza da parte del Gorrini.

Le dichiarazioni rese alla p.g. da Prati P. Filippo (titolare della Concessionaria presso la quale trovavasi la Mercedes e -più in generale- le vetture della MAA recuperate da sinistri), le dichiarazioni provenienti da Sangermani Giuseppe (impiegato della concessionaria con cui trattava il Rocca), le affermazioni rese da Zavattaro Annamaria (titolare della agenzia "A-Z" che curava le vendite e gli acquisti delle vetture della concessionaria Prati comprese quelle provenienti dal settore recupero sinistri della MAA) , unitamente alla documentazione acquisita presso la stessa agenzia (confr. copia delle pratiche di vendita tutte recanti l'annotazione del nominativo del Rocca quale il funzionario MAA che le curava in Vol. E faldone X3) mostrano come fosse solo Rocca che decideva la messa in vendita e stabiliva il relativo prezzo, in pratica gestendo da solo il settore in questione.

Le predette risultanze valgono a dimostrare come Gorrini ben poco potesse sapere circa le condizioni ed il valore della vettura Mercedes in un primo momento ceduta al Di Pietro, come dal medesimo Gorrini affermato nella deposizione resa all'Ispettore De Biase, laddove aveva indicato nel Rocca la persona che meglio era in grado di fornire chiarimenti sulla vicenda della Mercedes.

Ulteriore conferma di quanto osservato viene dalla conversazione telefonica del 4.6.1995 ore 15.45 tra Gorrini ed il giornalista Nuzzi (confr. utenza Vasaturo Marina pag. 61 e segg. perizia), laddove Gorrini -alla domanda postagli sul valore dell'auto- dice che dovranno esaminarsi "i documenti precisi", mostrando di non avere cognizioni e ricordi nitidi sul tema.

Quanto alla congruità del prezzo di vendita della Mercedes va tenuto conto che si trattava di veicolo proveniente da furto, da reimmatricolare e da sistemare variamente. E sulla esistenza di danni convergono le dichiarazioni rilasciate dai testi Lucibello e Stragapede che non possono annullarsi- come pretende l'Accusa- sol perchè nel verbale di rinvenimento del veicolo in data 27.4.1989 redatto dalla p.g. di Cremona (confr. in faldone X3 Vol E) non si dà atto della presenza di danni alla carrozzeria (citandosi solo il telaio contraffatto da ripunzonare).